



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## COMUNICAZIONE N° 47

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

**Oggetto: Delibere Commissione nazionale per la formazione continua adottate il 04 febbraio 2021**

Gentili Presidenti,

di recente è stata pubblicata sul sito dell'AgeNaS una serie di delibere, approvate il 4 febbraio, con le quali la Commissione nazionale per la formazione continua interviene sui criteri dell'ECM in tempi di pandemia.

Oltre a dare indicazioni ai Provider per consentire, durante l'emergenza in atto, di continuare ad erogare la migliore formazione possibile, sono state fornite alcune importanti **interpretazioni in merito all'obbligo formativo dei professionisti sanitari** rispetto a talune delibere già adottate dalla stessa Commissione.

In particolare, per quanto riguarda l'esenzione per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale - citata nel *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario* lett. o) par. 4.2 - è stato chiarito il termine "*saltuariamente*". La Commissione ha inteso definire come saltuaria l'attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. L'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l'attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all'intero obbligo formativo individuale triennale.

Un'ulteriore delibera chiarisce la corretta applicazione di varie riduzioni degli obblighi formativi:

- 1) per i professionisti sanitari che abbiano proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021, non è possibile fruire delle riduzioni previste nel *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, in osservanza della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019);
- 2) riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, prevista dal par. 3.7 del *Manuale sulla*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: [ecm@fnomceo.it](mailto:ecm@fnomceo.it) - C.F. 02340010582



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*formazione continua del professionista sanitario*, si precisa che, successivamente alla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, i crediti da far valere come recupero dell'obbligo formativo relativo al triennio precedente potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al *quantum* necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del triennio in corso;

- 3) per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (delibera 25 luglio 2019), si chiarisce quanto segue:
  - a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti
  - b) l'obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti
  - c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto, per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150 la riduzione è della metà dell'obbligo formativo
  - d) i professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.

Con viva cordialità

Il Presidente  
**Filippo Anelli**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005*

All.ti: delibera professionisti sanitati in quiescenza  
delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari